

2023

SCHEDA n. 12/2023

**LEGGE N.112 DEL 10  
AGOSTO 2023 DI  
CONVERSIONE DEL  
D.L.75/2023**

**Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del  
16 agosto 2023**



**CISL  
SCUOLA**

**Concorsi per i docenti**

## Articolo 20, comma 1

I concorsi ordinari banditi durante tutto il periodo di attuazione del PNRR per i posti di ogni ordine e grado si svolgeranno con una prova scritta e una orale così articolate:

**- Prova scritta**

Sarà computer based e consisterà in una prova con più quesiti a risposta multipla finalizzata alla verifica delle conoscenze e delle competenze in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese.

Una volta terminata la fase di attuazione del PNRR il Ministero potrà optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all'accertamento delle medesime competenze di cui sopra. In questo caso, sempre con decreto del MIM, potrà essere prevista anche una prova selettiva.

**- Prova orale**

La prova verterà, in particolare, sulla verifica delle conoscenze e delle competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso nonché delle competenze didattiche e delle abilità nell'insegnamento, anche mediante un test.

1

Le graduatorie finali conterranno un numero di candidati pari ai posti messi a bando e saranno integrate, nella misura delle eventuali rinunce, con i candidati che hanno conseguito il punteggio minimo per il superamento della prova concorsuale.

La predisposizione e la redazione dei quesiti potrà essere affidata, oltre che ad una o più Università, anche a Consorzi Universitari, enti pubblici di ricerca e al Forze PA.

Viene, infine, abrogata la norma che prevedeva che i docenti vincitori del concorso ordinario privi di abilitazione venissero collocati in coda nella graduatoria medesima e che i vincitori abilitati avessero una precedenza nell'assunzione.

**Graduatorie concorsi ordinari 2020**

## Articolo 20, comma 2

Le graduatorie del concorso ordinario 2020 di ogni ordine e grado e del concorso Stem vengono prorogate fino al loro esaurimento.

A decorrere dalle operazioni di assunzione per l'anno scolastico 2024/25, tali graduatorie saranno, però, utilizzate, sempre nei limiti delle facoltà assunzionali, successivamente alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento del target PNRR (in pratica, in subordine alle assunzioni dai nuovi concorsi, al fine di garantire 70.000 assunzioni entro il 31/12/2024 con il nuovo sistema di formazione e reclutamento).

Tale trasformazione non riguarda le graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite dopo l'entrata in vigore delle disposizioni stesse.



**Docenti scuola secondaria: formazione iniziale e abilitazione**

Articolo 20, comma 3

**Quota di riserva per l'accesso ai percorsi di formazione a favore di determinate categorie (lettera a)**

Nel calcolo del fabbisogno di docenti abilitati necessaria affinché le Università attivino i nuovi percorsi abilitanti viene eliminata dal testo dell'articolo 2-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 59/2017 la clausola restrittiva e poco chiara che prevedeva di limitare il numero di docenti da abilitare.

La Legge di conversione ha modificato le condizioni per fruire della riserva di posti **per i primi tre cicli dei percorsi di formazione iniziale** a favore di particolari categorie di docenti.

In particolare:

- I docenti che hanno prestato il proprio servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno 3 anni di cui uno specifico, anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'art.11, comma 14, della Legge 124/1999 (180 giorni o ininterrottamente dal 1° di febbraio al termine dell'anno scolastico, compreso gli scrutini) nei cinque precedenti;
- I docenti che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria prevista dall'articolo 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 73/2021;
- I titolari di un contratto di docenza nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni.

Accederanno ai percorsi di formazione iniziale nell'ambito della quota di riserva e con le modalità stabilite con Decreto del Ministro dell'Università sentito il Ministro dell'Istruzione e del Merito.

**Percorso abbreviato di formazione iniziale (lettera b-bis)**

Fermo restando il possesso del titolo di studio richiesto per l'insegnamento sulla specifica classe di concorso, coloro che:

- hanno prestato il proprio servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno 3 anni di cui uno specifico, anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'art.11, comma 14, della Legge 124/1999 (180 giorni o ininterrottamente dal 1° di febbraio al termine dell'anno scolastico, compreso gli scrutini) nei cinque precedenti;
- hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria prevista dall'articolo 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 73/2021;

conseguono l'abilitazione attraverso l'acquisizione di 30 CFU tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale.

**Docenti abilitati, anche di ruolo, o con specializzazione su sostegno e titolo di studio valido per altro insegnamento (c.d. ingabbiati) (lettera b)**

Viene modificato il percorso per il conseguimento dell'ulteriore abilitazione da parte dei docenti che possiedono già un'altra abilitazione ovvero una specializzazione sul sostegno. Tali docenti dovranno conseguire 30 CFU nelle metodologie applicate alla disciplina di riferimento. I percorsi di formazione potranno anche essere svolti con modalità telematica sincrona. La relazione tecnica conferma, inoltre, l'eliminazione dell'obbligo del tirocinio diretto.

**Prove finali dei percorsi abilitanti (lettera c)**

I vincitori dei futuri concorsi ordinari che vi hanno partecipato in quanto in possesso dei tre anni di servizio e senza la richiesta abilitazione possono sostenere la prova finale del percorso

abilitante per non più di 2 volte. In caso di secondo fallimento, gli stessi soggetti decadranno dalla graduatoria concorsuale e, quindi, non potranno più essere immessi in ruolo.

**Docenti in possesso dei 24 CFU (lettera d, punto 1)**

I docenti vincitori dei futuri concorsi ordinari per il periodo transitorio, che vi abbiano partecipato in forza dei 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022, integrano, nel corso del periodo di prova (con contratto a tempo determinato) i crediti posseduti con ulteriori 36 CFU secondo i contenuti stabiliti dal DPCM. Anche in questo caso, la prova finale del percorso di formazione può essere sostenuta per non più di 2 volte.

**Docenti con servizio su sostegno e riserva di posti (lettera d, punto 01)**

Fino al 31 dicembre 2024 i docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, comprese le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento accedono ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità nei limiti della riserva di posti e secondo le modalità stabilite da un Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito.

**Percorsi abilitanti e modalità di erogazione (lettera d, punto 2)**

È stata introdotta una disposizione transitoria che innalza al 50% la quota delle attività formative dei nuovi percorsi abilitanti che potrà essere svolta con modalità telematiche sincrone (ad esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio).

**Insegnanti tecnico pratici e titoli validi per l'insegnamento (lettera e)**

Si modifica la disposizione transitoria contenuta nel Decreto Legislativo 59/2017 che consente al personale ITP la partecipazione ai concorsi in forza del possesso del solo diploma.

Viene, ora, chiarito che per i concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024 servirà la laurea triennale. In pratica, viene accorciata di 8 mesi la fase transitoria valida per questo personale.

**Legge 10 marzo 2000, n. 62**

## Articolo 20, comma 3-quater, lettera a

Si tratta di disposizioni che riguardano il personale in servizio presso le scuole secondarie paritarie. Si dispone che a decorrere dall'anno scolastico 2023/24 il personale docente in servizio presso le scuole secondarie, che abbiano già ottenuto il requisito della parità ovvero lo richiedano, consegue il titolo di abilitazione secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo 59/2017, agli articoli 2-bis e 2-ter (60 CFU ovvero 30 CFU in caso di possesso di altra abilitazione).

**Legge 10 marzo 2000, n. 62**

## Articolo 20, comma 3-quater, lettera b

Si tratta di un'altra disposizione che interessa le scuole paritarie ed in particolare la possibilità di mantenere la parità anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art.1 della Legge 62/2000.

Infatti, e solo per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, esclusivamente ai fini del riconoscimento della parità, con riferimento ai docenti che non hanno potuto partecipare ai

percorsi di formazione iniziale e di abilitazione a causa della ridotta offerta formativa, viene considerato come requisito valido – al posto del titolo di abilitazione -, il servizio prestato presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.

### **Compensi delle commissioni giudicatrici dei concorsi ordinari**

Articolo 20, commi 4 e 5

Un successivo decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito fisserà i compensi, in occasione dei prossimi concorsi, da corrispondere:

- al presidente delle commissioni;
- ai componenti delle commissioni;
- al segretario;
- al personale addetto alla vigilanza;
- al referente informatico d'aula in caso di procedure informatiche.

Inoltre, potranno essere previsti, sempre con il Decreto ministeriale, ulteriori compensi premiali a favore dei componenti delle commissioni al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nelle tempistiche stabilite dal PNRR.

Le disposizioni dovranno essere attuate senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Insegnanti di religione cattolica**

Articolo 20, comma 6

Vengono modificate le percentuali di posti destinati alla procedura concorsuale per l'assunzione degli Insegnanti di Religione Cattolica.

In dettaglio, il comma 6 prevede che:

- venga ridotta la quota di posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 - 2024/25, da destinare al concorso ordinario da bandire entro il 2023. La quota passa dal 50% al 30%
- venga contemporaneamente aumentata la quota dei posti vacanti e disponibili per il periodo 2022/2023 - 2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, da destinare alla procedura straordinaria riservata a coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio. La quota passa dal 50% al 70%.

### **Formazione iniziale dei docenti della Provincia Autonoma di Bolzano**

Articolo 20, comma 6-bis

La disposizione stabilisce che nella Provincia Autonoma di Bolzano, la formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria può avvenire anche mediante percorsi formativi abilitanti disciplinati e istituiti dalla giunta provinciale ai sensi dell'articolo 12-bis del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

**Concorso 2017 per Dirigenti scolastici**

Art.20, comma 6-ter

Il comma, introdotto con emendamento nella legge di conversione, prevede che i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione sono in servizio presso istituzioni scolastiche quali dirigenti scolastici a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al concorso di cui al D.D.G. n. 1259/2017, superando la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, siano confermati definitivamente in ruolo a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova.

Inoltre, si prevede, altresì, che i soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con D.D.G. n. 1259/2017, superando la prova scritta e la prova orale, e a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza 1° settembre 2024 sui posti vacanti e disponibili con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. 13 luglio 2011.

5

**GPS e punteggio aggiuntivo per servizio prestato su sostegno da specializzato**

Articolo 20, comma 6-quater

Il nuovo comma 6-quater (introdotto anch'esso in fase di conversione) prevede che a decorrere dalla costituzione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno successive alla pubblicazione del regolamento per l'attuazione del comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in aggiunta a quanto riconosciuto per il servizio, sia riconosciuto un punteggio ulteriore di 3 punti per ciascun anno di servizio prestato su posto di sostegno successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno.

**Scuola Europea di Brindisi**

Articolo 20, comma 6-quinquies

La disposizione:

- 1) stabilisce che le risorse previste (circa 577.000 euro) siano iscritte su uno specifico capitolo di bilancio e siano finalizzate ad incrementare il fondo di funzionamento amministrativo-didattico della scuola europea ed alla retribuzione del personale docente e amministrativo, di madrelingua o esperto;
- 2) prevede che il personale contrattualizzato dalla Scuola europea di Brindisi nel limite delle risorse previste concorra alla definizione dell'organico complessivo della scuola europea;
- 3) al fine di consentire la retribuzione del personale docente e amministrativo, di madrelingua o esperto, il Ministero dell'istruzione e del merito provvederà ad attribuire le risorse finanziarie, nei limiti del budget assegnato, adottando ogni opportuna misura, per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della scuola europea. Inoltre, lo stesso Ministero provvederà al monitoraggio periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero.

**Rafforzamento della capacità amministrativa del MIM**

Articolo 21, commi 1 - 4

L'articolo 21 incrementa di 2 posizioni dirigenziali di livello generale e di 8 posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale la dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito. Il medesimo dicastero è autorizzato, poi, nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021. Si prevede, inoltre, l'incremento del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito di 6 milioni di euro per il 2023, di 7,5 milioni di euro per il 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

6

**Organico aggiuntivo ATA**

Articolo 21, comma 4-bis

Il nuovo comma 4-bis, introdotto in fase di conversione del Decreto-Legge, prevede che le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui sopra, le scuole sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite del fondo a ciò dedicato, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2023.

Per le finalità di cui sopra viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con la consistenza iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate alle attività di tutoraggio per la formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria.

**Piattaforma digitale "Famiglie e studenti"**

Articolo 21, commi 4-ter – 4-sexies

Il Ministero dell'istruzione e del merito promuoverà la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della "Piattaforma famiglie e studenti", che rappresenta un canale unico di accesso al complesso delle informazioni del Ministero medesimo e delle Istituzioni scolastiche e educative statali.

La Piattaforma sarà costituita da un'infrastruttura tecnica che renderà possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attività del Ministero, al fine di semplificarne l'accesso e l'utilizzo.

Sempre nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore di famiglie e studenti, di ottimizzare il lavoro del Ministero dell'istruzione e del merito e delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, e di alimentare la Piattaforma, il Ministero medesimo è autorizzato ad acquisire dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'indicatore sulla situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie con studentesse e studenti iscritti al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggior numero di famiglie bisognose.

Le attività previste per la realizzazione della piattaforma digitale si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Edilizia scolastica**

Articolo 21, comma 4-septies

Il nuovo riguarda l'edilizia scolastica e modifica una disposizione contenuta nella legge di bilancio per il 2023. In quella sede si era previsto che, al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente, venisse stanziata la somma di 1 milione di euro, per l'anno 2023, per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024.

Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, dovevano essere anche definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui sopra.

La nuova disposizione dispone che il decreto ministeriale sia emanato previa intesa in sede di Conferenza unificata.

**Bambini sordi nelle Regioni del Mezzogiorno**

Articolo 21 - comma 4-octies

Il nuovo comma, introdotto in fase di conversione del Decreto-Legge, prevede che gli interventi finalizzati a favorire il pieno sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale nelle Regioni del Mezzogiorno, vengano prorogati anche per gli anni 2023 e 2024.

La spesa complessiva per ciascuno degli anni (2023 e 2024) pari a 500 mila euro saranno posti a carico del Fondo di cui alla Legge 440/1997.

**Piano di formazione per il personale ATA**

Articolo 21 comma 4-novies

La disposizione interviene sull'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta legge "Buona scuola"). In particolare, il comma 125 aveva disposto, a sostegno del "Piano nazionale di formazione" e per la realizzazione delle attività formative dei docenti, una spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016. Con questa modifica, tali risorse divengono utilizzabili anche per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (cosiddetto ATA).

**ANPAL**

Articolo 3

Si trasferiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal D.Lgs. 150/2015 e da ogni altra previsione di legge. Tale trasferimento opererà a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM di riorganizzazione del Ministero, da adottare entro il 30 ottobre 2023. Conseguentemente, l'Agenzia è soppressa a decorrere dalla medesima data.

**Previdenza complementare**

Articolo 3-bis

Viene sostituito il Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia", con l'associazione Assoprevidenza- Associazione italiana per la



previdenza complementare (per cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvarrà delle analisi, degli studi, delle ricerche e delle valutazioni di quest'ultima in vista dell'intervento del Fondo di garanzia PMI nelle operazioni di investimento di fondi pensione per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese).

Ad Assoprevidenza spetterà il compito di:

- coadiuvare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione e il coordinamento di iniziative di promozione e informazione;
- realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero qualsiasi altra iniziativa finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e welfare in genere.